Verbale:
letto, approvato e sottoscritto

data della firma digitale del:

☒ *Commissario:* ***Alberto Putamorsi***

☒ *Direttore:* ***Antonio Bartelletti***

Parere di regolarità tecnica:
☒ ***favorevole***
☐ ***non favorevole****, per la seguente motivazione:*

……

……

……

data della firma digitale del
Responsabile dell'Ufficio:

☒ *Direttore-Attività di Parco*
☐ *Affari contabili e personale*
☐ *Difesa del suolo*
☐ *Interventi nel Parco*
☐ *Lavori pubblici*
☐ *Pianificazione territoriale*
☐ *Ricerca e conservazione*
☐ *Valorizzazione territoriale*
☐ *Vigilanza e gestione della fauna*

Parere di regolarità contabile:
☒ ***non necessario***
☐ ***favorevole***
☐ ***non favorevole****, per il seguente motivo:*

……

data della firma digitale del
Responsabile dell'Ufficio

☐ *Affari contabili e personale*

Responsabile procedimento amministrativo:
Antonio Bartelletti

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.

Parco Regionale delle Alpi Apuane

estratto dal verbale del

Consiglio direttivo

Deliberazione

n. 15 dell'11 maggio 2017

oggetto: ***Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino – modifiche ed integrazioni in materia di ricostituzione degli assetti geomorfologici e/o biologici, nonché di controllo/monitoraggio delle aree in difformità***

L'anno duemiladiciassette, addì 15 del mese di maggio, alle ore dodici, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, il Commissario del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assume le funzioni e le competenze del Consiglio Direttivo dello stesso Ente ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana del 20 marzo 2017, n. 28.

---

presiede ***Alberto Putamorsi***

partecipa il Direttore ***Antonio Bartelletti***

Il Commissario
assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo

Visti gli artt. 64 e 130 della L.R. 30/2015 e succ. mod. e integr., in materia di ordinanze di sospensione e riduzione in pristino;

Visto, altresì, l'art. 20 della stessa L.R. 30/2015 che indica le funzioni attribuite al Presidente del Parco;

Viste le proprie deliberazioni:

a) n. 16 del 22 luglio 2016, che ha approvato una prima stesura di soli 4 articoli del *Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino,* che sono oggetto di istruttoria e di emissione di ordinanze presidenziali presso l'Ente Parco;
b) n. 4 del 5 febbraio 2017, che ha approvato un'integrazione di 7 articoli al *Regolamento* in parola, con modifiche anche nei primi 4 di cui alla deliberazione 16/2016, in conseguenza del parere legale richiesto ed ottenuto presso l'Avvocatura regionale, nello specifico dell'autorità competente ad adottare le ordinanze, dell'estensione effettiva dell'intervento sospensivo, della prosecuzione o meno dell'attività nella stessa area oggetto di riduzione in pristino, ecc.;
c) n. 12 del 21 aprile 2017, che ha apportato limitate modifiche a due articoli per rispondere a criticità e dubbi sulla quantificazione dei tempi istruttori e sulle attività che possono ancora svolgersi nelle aree sottoposte a sospensione e riduzione in pristino;

Tenuto conto che, durante l'ulteriore fase di prima applicazione del *Regolamento* in parola, sono state ravvisate ulteriori criticità e dubbi interpretativi riguardo alla ricostituzione degli assetti geomorfologici e/o biologici, nonché ai controlli/monitoraggi sulle aree in difformità;

Ritenuto dunque necessario chiarire ulteriormente il procedimento per l'esercizio della potestà sanzionatoria-ripristinatoria, di cui ai citati artt. 64 e 130 della L.R. 30/2015, con modifiche e integrazioni al *Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino,* di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione;

Vista la proposta di deliberazione e il suo allegato "A" così come predisposti dall'Ufficio competente;

Esaminati e ritenuti meritevoli di approvazione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso nel frontespizio della presente deliberazione;

delibera

1) di approvare le modifiche ed integrazioni al *Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino*, di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui alla deliberazione 16/2006 e succ. mod. ed integr., disciplinando ulteriormente la materia della ricostituzione degli assetti geomorfologici e/o biologici, nonché del controllo/monitoraggio iniziale, contemporaneo e successivo agli interventi di ripristino;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 15 dell'11 maggio 2017

Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino

~~barrato doppio~~ = parti da eliminare ***grassetto corsivo*** = parti da aggiungere

(…)

Art. 4)

Forma e contenuti del provvedimento – competenze e pareri istruttori

(…)

3. L'ordinanza deve fissare criteri, modalità e tempi di esecuzione certi, in stretta relazione e coerenza con l'informativa di cui al precedente art. 2, comma 2, contenendo in particolare:

a) la descrizione delle opere ed interventi eseguiti e/o delle attività ed usi esercitati in modo difforme;
b) l'identificazione dell'area interessata dal provvedimento, con un allegato cartografico descrittivo nel caso di atto limitato ad uno o più cantieri operativi;
c) gli interventi e le azioni limitative ordinate, **con la tempistica delle attività di controllo e monitoraggio**;
d) le eventuali prescrizioni imposte per l'attività ripristinatoria;
e) la tempistica degli interventi di ripristino, risistemazione ed eventuale ricostituzione degli assetti, **con il possibile rinvio ad un progetto successivo da autorizzare**;
f) i termini e le modalità di opposizione nelle sedi competenti.

(…)

Art. 6)

Ricostituzione degli assetti geomorfologici e/o biologici

1. La sanzione della riduzione in pristino deve prevedere, di norma, anche la ricostituzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali, nei caratteri preesistenti documentati o in quelli tipologici e peculiari desumibili da situazioni analoghe e limitrofe, ~~quando non è~~ **qualora non sia** più presente traccia o indizio di tali caratteri.

2. La ricostituzione degli assetti geomorfologici e/o biologici si attua a seguito di approvazione di specifico progetto, con oneri a totale carico dei soggetti responsabili delle difformità evidenziate. Tale progetto deve essere corredato da studio d'incidenza e sottoposto a relativa valutazione ai sensi della L.R. 10/2010 e succ. mod. ed integr., nel caso in cui l'intervento insista in zone ricomprese o contigue a Siti della Rete Natura 2000 e pSIC, anche al fine di scongiurare interventi potenzialmente dannosi verso gli habitat e le specie, con particolare attenzione ai delicati equilibri presenti negli ambienti sotterranei. **L'esecuzione degli interventi di ricostituzione degli assetti geomorfologici e biologici si realizza in due fasi principali: nella *prima fase* si ricostruiscono gli assetti morfologici ed idrogeologici tendenti, il massimo possibile, alla situazione preesistente alle opere difformi, mentre nella successiva *seconda fase* si realizzano interventi di ricostituzione degli assetti biologici, ovverosia di ripristino/ricostruzione delle condizioni d'habitat per la rigenerazione/reinsediamento di specie vegetali ed animali.**

(…)

5. La ricostituzione degli assetti biologici deve tener conto dei tempi naturali e spontanei di rigenerazione vegetale e/o di reinsediamento animale, che vanno stabiliti dall'ordinanza di riduzione in pristino o dagli atti consequenziali di approvazione dei progetti di ricostituzione, sulla base delle diverse situazioni ambientali e della qualità-quantità del popolamento animale e vegetale, seguendo le linee guida e le istruzioni tecniche degli Atti generali d'indirizzo del Settore "Uffici tecnici", comprensive pure delle modalità operative. **Sono esclusi da interventi di ricostituzione degli assetti biologici gli interventi difformi eseguiti nel sottosuolo, a carico di banchi rocciosi non attraversati da cavità carsiche.**

(…)

Art. 8)
Controllo e monitoraggio

1. **L'area oggetto di difformità è sottoposta a controllo e monitoraggio a partire dall'adozione dell'ordinanza di sospensione e comunque prima di ogni intervento di riduzione in pristino, per un periodo non inferiore a mesi 3, da stabilirsi nel medesimo atto in relazione all'entità e alle caratteristiche delle difformità, al fine di verificare gli impatti e le incidenze determinatesi sull'ambiente.** ~~Gli interventi di risistemazione ambientale e di ricostituzione geomorfologica e/o biologica sono sottoposti a controllo e monitoraggio *in itinere* e fino al raggiungimento effettivo del risultato previsto dagli stessi interventi progettati, secondo le linee guida e le istruzioni tecniche degli Atti generali d'indirizzo del Settore "Uffici tecnici", comprensive pure delle modalità operative.~~

2. ~~Le attività di controllo sono svolte dagli Uffici del Parco e dai soggetti pubblici che svolgono funzione di tutela ambientale e paesaggistica. I costi delle attività di monitoraggio sono a totale carico dei soggetti responsabili delle difformità, che si avvalgono di tecnici e laboratori da loro incaricati con l'obbligo di produrre i risultati dell'attività di monitoraggio attraverso relazione tecnica.~~ **Gli interventi di risistemazione ambientale e di ricostituzione geomorfologica e/o biologica sono sottoposti a controllo e monitoraggio *in itinere* e fino al raggiungimento effettivo del risultato previsto dagli stessi interventi progettati ed autorizzati.**

3. ~~Limitatamente alle opere costruite in addizione, tale controllo/monitoraggio deve proseguire per almeno sei mesi dopo l'effettivo completamento degli interventi di riduzione in pristino, quali essi siano,~~ **Gli interventi previsti e realizzati in fase di ricostituzione o rimodellamento di profili sono sottoposti a controllo/monitoraggio *post operam*, qualora attuino addizioni volumetriche rispetto alla morfologia determinata dalle attività difformi, per** ~~al fine di~~ evitare che quanto realizzato possa produrre **o nascondere**, anche in modo involontario, impatti o incidenze significative sull'ambiente e/o sul paesaggio e/o sulle specie animali e vegetali. **L'attività di controllo/monitoraggio *post operam* può aver inizio dopo la ricostruzione degli assetti geomorfologici e svolgersi nel corso della ricostituzione degli assetti biologici, proseguendo per almeno 6 mesi nei casi ordinari. Tale tempo minimo si riduce del 75% per addizioni volumetriche inferiori a 50 m^3, del 50% per addizioni comprese tra 50 e 100 m^3, nonché del 25% per addizioni superiori a 100 ed inferiori a 200 m^3.** Durante il periodo di controllo/monitoraggio ***post operam*** nessun ulteriore intervento può modificare ~~le opere costruite~~ **quanto costruito** in addizione, **a parte le eventuali ricostituzioni degli assetti biologici**. Tale periodo è ~~quantificato~~ **stabilito con esattezza** nell'atto autorizzativo, a seconda dei casi, unitamente alle prescrizioni tecniche relative allo stesso controllo/monitoraggio.

(…)

5. i controlli e i monitoraggi – iniziali, nonché contemporanei e successivi agli interventi di ripristino – sono condotti secondo le linee guida e le istruzioni tecniche degli Atti generali d'indirizzo del Settore "Uffici tecnici", comprensive pure delle modalità operative. Le attività di controllo sono svolte dagli Uffici del Parco e dai soggetti pubblici che svolgono funzione di tutela ambientale e paesaggistica. I costi delle attività di monitoraggio sono a totale carico dei soggetti responsabili delle difformità, che si avvalgono di tecnici e laboratori da loro incaricati con l'obbligo di produrre i risultati dell'attività di monitoraggio attraverso relazione tecnica.

Art. 9)
Adempimento della riduzione in pristino ed eventuale prosecuzione di interventi ed attività

(…)

2. L'area oggetto di difformità ritorna disponibile alla prosecuzione di interventi, opere, attività ed usi consentiti da piani, programmi e regolamenti vigenti, a condizione che siano state completate integralmente ed eseguite a perfetta regola d'arte tutte le azioni previste dalle ordinanze di riduzione in pristino e dagli atti consequenziali. Rientrano tra le azioni da realizzare avanti qualsiasi possibile riuso dell'area in difformità, anche quelle previste dalle prescrizioni ~~tecniche dei Nulla Osta~~ dell'Ente Parco, relativamente ai progetti di ricostituzione degli assetti e/o risistemazione ambientale, così come le eventuali attività di collaudo, controllo e monitoraggio degli stessi interventi di restauro e ripristino, che vanno sempre portati a termine nel pieno rispetto delle tempistiche assegnate o dei cronoprogrammi stabiliti.

Testo coordinato

Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino

Art. 1)
Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'emanazione di ordinanze di sospensione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 64 e 130 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., nel caso di opere, interventi, attività ed usi, esercitati o eseguiti in modo difforme rispetto alle disposizioni delle LL.RR. n. 30/2015 e 65/1997 e succ. mod. e integr., nonché del Piano per il Parco, integrato o meno, del Regolamento del Parco, dei Piani di gestione, degli atti generali di indirizzo per le attività del settore "Uffici Tecnici", dei Nulla-osta e delle autorizzazioni rilasciate in deroga ai divieti di cui all'art. 31 della L.R. 65/1997 sopra detta.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie (rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 63 della L.R. 30/2015) quali l'obbligo di sospendere una determinata attività difforme e l'obbligo di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi e l'attribuzione delle correlative competenze all'interno della struttura organizzativa dell'Ente stesso.

3. Il presente Regolamento si applica all'area parco e all'area contigua di cava e non ad altri perimetri del territorio protetto.

Art. 2)
Autorità competente e termini del procedimento

1. Il Presidente del Parco, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera c), della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., è l'autorità competente a disporre ed ordinare la sospensione immediata e la riduzione in pristino.

2. Il Presidente del Parco adotta l'ordinanza di sospensione e riduzione in pristino entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'informativa di difformità nell'esecuzione di opere ed interventi o nell'esercizio di attività ed usi, a firma del Coordinatore dell'Ufficio "Vigilanza e gestione della fauna" o di eventuali altri soggetti, anche esterni, con poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

3. Il termine temporale di cui al comma precedente scatta altresì dall'acquisizione di autodenuncia circostanziata del soggetto esecutore o dall'avvenuto accertamento di difformità riscontrate in atti, nel corso di un qualsiasi procedimento amministrativo. Il dipendente che ha rilevato difformità su elaborati testuali o cartografici deve comunicare all'Ufficio "Vigilanza e gestione della fauna", i termini dettagliati di quanto evidenziato entro non oltre 48 ore dall'avvenuto riscontro in atti, al fine di consentire i necessari e tempestivi accertamenti, nonché l'eventuale redazione dell'informativa di cui al precedente comma.

4. I contenuti di qualsiasi segnalazione o esposto, di soggetti interni o esterni, devono sempre essere verificati sul luogo e nel più breve tempo possibile dall'Ufficio "Vigilanza e gestione della fauna" per consentire un accertamento utile e tempestivo, l'eventuale redazione dell'informativa e la conseguente emanazione delle ordinanze.

5. Il termine di cui al precedente comma 2 si riduce a 24 ore nel caso di interventi sospensivi – indicati come urgenti nell'informativa acquisita – per porre immediata conclusione a difformità che stiano producendo trasformazioni irreversibili o danni ambientali e paesaggistici sensibili.

Art. 3)

Distinzione temporale tra ordinanza di sospensione ed ordinanza di riduzione in pristino

1. La sanzione della riduzione in pristino è obbligatoria, infungibile ed irrinunciabile, oltre a irrogarsi, di norma, contestualmente alla sospensione di opere, interventi, attività ed usi verificati come difformi.

2. L'ordinanza di sospensione può essere adottata prima e separatamente da quella di riduzione in pristino, dandone giustificazione nell'atto, solo quando non sia urgente un intervento di riduzione in pristino immediato per la tempestiva tutela dell'ambiente e del paesaggio, dovendo comunque verificarsi almeno una delle ulteriori seguenti condizioni, per cui:

a) la stesura amministrativa di un provvedimento onnicomprensivo determini ritardi non sostenibili rispetto all'azione prioritaria di contrasto alle trasformazioni difformi in atto, allorché la tempestività dell'intervento sospensivo sia necessaria a scongiurare ulteriori e progressivi danni all'integrità ambientale e/o paesaggistica dei luoghi;
b) siano necessari sopralluoghi ulteriori per quantificare l'esatta dimensione della difformità accertata in prima istanza, soprattutto nel caso di situazioni difficilmente ponderabili o di rapporti incompleti da parte di soggetti interni o esterni;
c) sia opportuno acquisire eventuali e giustificati pareri tecnici esterni, relativi a competenze non disponibili presso gli Uffici dell'Ente e all'interno del Comitato scientifico, sia di carattere giuridico-legale, sia riferibili a soluzioni e modalità operative legate al ripristino, risistemazione, e/o ricostituzione degli assetti, nel caso di interventi complessi e/o da valutare con particolare cautela poiché caratterizzati da rilevanti aspetti critici e/o contraddittori;
d) si ritenga utile – ai fini dell'adozione della successiva ordinanza di riduzione in pristino – valutare i contenuti delle eventuali memorie e/o documenti prodotti oppure le osservazioni espresse dal soggetto responsabile delle violazioni, anche a seguito di eventuale audizione richiesta da quest'ultimo.

3. In ogni caso, l'ordinanza di sospensione ha effetto fino all'adozione del provvedimento definitivo ovvero dell'ordinanza di riduzione in pristino e quest'ultima deve essere adottata e notificata entro 90 giorni dalla precedente ordinanza di sospensione.

Art. 4)

Forma e contenuti del provvedimento – competenze e pareri istruttori

1. Le ordinanze hanno una propria numerazione progressiva annuale. Tale atto contiene il parere tecnico del responsabile dell'Ufficio competente, individuato, in base alla seguente distinzione di responsabilità, nella persona del:

a) Responsabile del Servizio di "Vigilanza e gestione della fauna", quando il provvedimento di sospensione si distingua temporalmente dalla successiva riduzione in pristino, nei casi previsti dal precedente art. 3, comma 2;
b) Coordinatore degli Uffici Tecnici, quando siano comunque rilevate difformità nell'esecuzione di opere ed interventi, anche in campo forestale;
c) Direttore del Parco, nel caso esclusivo di difformità conseguenti all'esercizio di attività ed usi, in casi diversi da quelli previsti dalla precedente lettera a).

2. L'istruttoria e la redazione dell'ordinanza, quando comprensiva sia dell'obbligo di sospensione che di riduzione in pristino, compete alle Unità Operative, complesse o semplici, sulla base della mansioni e materie attribuite alle stesse dagli atti di organizzazione interna, rispetto alla prevalente natura delle difformità rilevate.

3. L'ordinanza deve fissare criteri, modalità e tempi di esecuzione certi, in stretta relazione e coerenza con l'informativa di cui al precedente art. 2, comma 2, contenendo in particolare:

g) la descrizione delle opere ed interventi eseguiti e/o delle attività ed usi esercitati in modo difforme;
h) l'identificazione dell'area interessata dal provvedimento, con un allegato cartografico descrittivo nel caso di atto limitato ad uno o più cantieri operativi;
i) gli interventi e le azioni limitative ordinate, con la tempistica delle attività di controllo e monitoraggio;

j) le eventuali prescrizioni imposte per l'attività ripristinatoria;
k) la tempistica degli interventi di ripristino, risistemazione ed eventuale ricostituzione degli assetti, con il possibile rinvio ad un progetto successivo da autorizzare;
l) i termini e le modalità di opposizione nelle sedi competenti.

4. L'atto può contenere la comunicazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, se già stabilita con specifico procedimento.

Art. 5)
Area soggetta a sospensione e riduzione in pristino

1. Le ordinanze di sospensione e riduzione in pristino agiscono sulla sola area interessata da difformità rilevate nel rapporto amministrativo di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.

2. In quest'area rimangono interdette tutte le attività che hanno generato le difformità sanzionate, fino almeno al completamento degli interventi di riduzione in pristino, ivi compresi i collaudi delle opere realizzate e le attività di controllo e monitoraggio di cui al successivo art. 8. Sono sempre fatti salvi gli eventuali interventi di messa in sicurezza ordinati dal competente servizio dell'A.S.L.

3. Limitatamente alle attività estrattive sanzionate, nell'area soggetta a sospensione è possibile allontanare i materiali estratti prima del provvedimento sanzionatorio in parola, senza procedere a modifiche del loro volume attraverso taglio, frantumazione o quant'altro e senza determinare nessuna ulteriore modifica dei luoghi.

Art. 6)
Ricostituzione degli assetti geomorfologici e/o biologici

1. La sanzione della riduzione in pristino deve prevedere, di norma, anche la ricostituzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali, nei caratteri preesistenti documentati o in quelli tipologici e peculiari desumibili da situazioni analoghe e limitrofe, qualora non sia più presente traccia o indizio di tali caratteri.

2. La ricostituzione degli assetti geomorfologici e/o biologici si attua a seguito di approvazione di specifico progetto, con oneri a totale carico dei soggetti responsabili delle difformità evidenziate. Tale progetto deve essere corredato da studio d'incidenza e sottoposto a relativa valutazione ai sensi della L.R. 10/2010 e succ. mod. ed integr., nel caso in cui l'intervento insista in zone ricomprese o contigue a Siti della Rete Natura 2000 e pSIC, anche al fine di scongiurare interventi potenzialmente dannosi verso gli habitat e le specie, con particolare attenzione ai delicati equilibri presenti negli ambienti sotterranei. L'esecuzione degli interventi di ricostituzione degli assetti geomorfologici e biologici si realizza in due fasi principali: nella *prima fase* si ricostruiscono gli assetti morfologici ed idrogeologici tendenti, il massimo possibile, alla situazione preesistente alle opere difformi, mentre nella successiva *seconda fase* si realizzano interventi di ricostituzione degli assetti biologici, ovverosia di ripristino/ricostruzione delle condizioni d'habitat per la rigenerazione/reinsediamento di specie vegetali ed animali.

3. Non si procede ad alcuna ricostituzione degli assetti morfologici preesistenti, con motivazione nell'atto, soltanto nei casi in cui le soluzioni possibili, opportunamente vagliate:
a) possano recare pregiudizio alla sicurezza e alla stabilità dell'area, dopo aver acquisito specifica attestazione attraverso perizia giurata di tecnico abilitato;
b) possano comportare la realizzazione di opere accessorie potenzialmente capaci di produrre impatti o incidenze significative sull'ambiente e/o sul paesaggio e/o sulle specie animali e vegetali;
c) possano recare pregiudizio alla stabilità alla parte di opera eseguita in conformità, dopo aver acquisito specifica attestazione attraverso perizia giurata di tecnico abilitato.

4. Non si procede alla ricostituzione integrale degli assetti morfologici preesistenti per interventi difformi avvenuti in sotterraneo da parte di attività estrattive condotte in galleria, a danno di superfici non naturali e mai esposte in superficie, solo nel caso in cui si acquisisca specifica attestazione, attraverso perizia giurata di tecnico abilitato, che dimostri l'impossibilità tecnica di ripristinare le esatte forme e volumetrie dei materiali abusivamente prelevati, dandone motivazione dell'atto amministrativo.

5. La ricostituzione degli assetti biologici deve tener conto dei tempi naturali e spontanei di rigenerazione vegetale e/o di reinsediamento animale, che vanno stabiliti dall'ordinanza di riduzione in pristino o dagli atti consequenziali di approvazione dei progetti di ricostituzione, sulla base delle diverse situazioni ambientali e della qualità-quantità del popolamento animale e vegetale, seguendo le linee guida e le istruzioni tecniche degli Atti generali d'indirizzo del Settore "Uffici tecnici", comprensive pure delle modalità operative. Sono esclusi da interventi di ricostituzione degli assetti biologici gli interventi difformi eseguiti nel sottosuolo, a carico di banchi rocciosi non attraversati da cavità carsiche.

Art. 7)
Risistemazione ambientale dei siti di cava

1. Nello specifico delle attività estrattive difformi, la sanzione della riduzione in pristino deve sempre contenere la risistemazione ambientale comprensiva dell'assetto definitivo delle discariche, in aggiunta alla ricostituzione integrale degli assetti geomorfologici e/o biologici di cui al precedente articolo.

2. La risistemazione ambientale si attua a seguito di approvazione di specifico progetto, con oneri a totale carico dei soggetti responsabili delle difformità evidenziate, configurandosi – di norma – come variante al piano di coltivazione. Tale progetto deve essere corredato da studio d'incidenza e sottoposto a relativa valutazione ai sensi della L.R. 10/2010 e succ. mod. ed integr., nel caso in cui l'intervento insista in zone ricomprese o contigue a Siti della Rete Natura 2000 e pSIC, anche al fine di scongiurare interventi potenzialmente dannosi verso gli habitat e le specie, con particolare attenzione ai delicati equilibri presenti negli ambienti sotterranei.

Art. 8)
Controllo e monitoraggio

1. L'area oggetto di difformità è sottoposta a controllo e monitoraggio a partire dall'adozione dell'ordinanza di sospensione e comunque prima di ogni intervento di riduzione in pristino, per un periodo non inferiore a mesi 3, da stabilirsi nel medesimo atto in relazione all'entità e alle caratteristiche delle difformità, al fine di verificare gli impatti e le incidenze determinatesi sull'ambiente.

2. Gli interventi di risistemazione ambientale e di ricostituzione geomorfologica e/o biologica sono sottoposti a controllo e monitoraggio *in itinere* e fino al raggiungimento effettivo del risultato previsto dagli stessi interventi progettati ed autorizzati.

3. Gli interventi previsti e realizzati in fase di ricostituzione o rimodellamento di profili sono sottoposti a controllo/monitoraggio *post operam*, qualora attuino addizioni volumetriche rispetto alla morfologia determinata dalle attività difformi, per evitare che quanto realizzato possa produrre o nascondere, anche in modo involontario, impatti o incidenze significative sull'ambiente e/o sul paesaggio e/o sulle specie animali e vegetali. L'attività di controllo/monitoraggio *post operam* può aver inizio dopo la ricostruzione degli assetti geomorfologici e svolgersi nel corso della ricostituzione degli assetti biologici, proseguendo per almeno 6 mesi nei casi ordinari. Tale tempo minimo si riduce del 75% per addizioni volumetriche inferiori a 50 m^3, del 50% per addizioni comprese tra 50 e 100 m^3, nonché del 25% per addizioni superiori a 100 ed inferiori a 200 m^3. Durante il periodo di controllo/monitoraggio *post operam* nessun ulteriore intervento può modificare quanto costruito in addizione, a parte le eventuali ricostituzioni degli assetti biologici. Tale periodo è stabilito con esattezza nell'atto autorizzativo, a seconda dei casi, unitamente alle prescrizioni tecniche relative allo stesso controllo/monitoraggio.

4. Nelle situazioni ipogee, l'attività di monitoraggio deve verificare, per gli interventi in corso di esecuzione o eseguiti, anche gli effetti producibili a distanza attraverso i flussi idrici sotterranei nei bacini idrogeologici.

5. i controlli e i monitoraggi – iniziali, nonché contemporanei e successivi agli interventi di ripristino – sono condotti secondo le linee guida e le istruzioni tecniche degli Atti generali d'indirizzo del Settore "Uffici tecnici", comprensive pure delle modalità operative. Le attività di controllo sono svolte dagli Uffici del Parco e dai soggetti pubblici che svolgono funzione di tutela ambientale e paesaggistica. I costi delle attività di monitoraggio sono a totale carico dei soggetti responsabili delle difformità, che si avvalgono di tecnici e laboratori da loro incaricati con l'obbligo di produrre i risultati dell'attività di monitoraggio attraverso relazione tecnica.

Art. 9)

Adempimento della riduzione in pristino ed eventuale prosecuzione di interventi ed attività

1. Della integrale e perfetta esecuzione di tutte le azioni di riduzione in pristino dovrà essere data espressa attestazione da parte dell'Ufficio competente al termine del procedimento di erogazione della sanzione.

2 Nell'area oggetto di difformità, non è possibile autorizzare progetti, comprese le loro varianti, o rilasciare i relativi pareri di competenza dell'ente, fino al completamento delle opere di riduzione in pristino e delle azioni conseguenti.

2. L'area oggetto di difformità ritorna disponibile alla prosecuzione di interventi, opere, attività ed usi consentiti da piani, programmi e regolamenti vigenti, a condizione che siano state completate integralmente ed eseguite a perfetta regola d'arte tutte le azioni previste dalle ordinanze di riduzione in pristino e dagli atti consequenziali. Rientrano tra le azioni da realizzare avanti qualsiasi possibile riuso dell'area in difformità, anche quelle previste dalle prescrizioni dell'Ente Parco, relativamente ai progetti di ricostituzione degli assetti e/o risistemazione ambientale, così come le eventuali attività di collaudo, controllo e monitoraggio degli stessi interventi di restauro e ripristino, che vanno sempre portati a termine nel pieno rispetto delle tempistiche assegnate o dei cronoprogrammi stabiliti.

Art. 10)

Tempi del procedimento autorizzativo dei progetti di riduzione in pristino ed oneri istruttori

1. I procedimenti di autorizzazione dei progetti di ricostituzione degli assetti geomorfologici e/o biologici e quelli di risistemazione ambientale dei siti di cava – di cui rispettivamente agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento – hanno carattere di urgenza e di priorità rispetto ad altri procedimenti amministrativi ordinari dell'Ente.

2. Nei casi previsti dal precedente comma, le autorizzazioni dei progetti di cui al precedente comma, hanno tempi di rilascio ridotti rispetto ai termini massimi di legge previsti nelle varie tipologie di procedimento, facendo sempre salvi i tempi necessari allo svolgimento dei processi partecipativi, mentre gli oneri istruttori sono raddoppiati rispetto alle tariffe ordinarie vigenti per ciascuna tipologia di procedimento.

Art. 11)

Inottemperanza all'ordine di sospensione e riduzione in sospensione

1. In caso di inottemperanza, nel termine dato, all'ordine di sospensione e/o riduzione in pristino, comprensivo o meno della risistemazione ambientale e/o ricostituzione delle specie vegetali o animali, il Presidente del Parco provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure indicate all'art. 29, comma 2 della L. n. 394/1991 e succ. mod. ed integr., recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa, come ancora specificato nella norma citata.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine per interventi e pratiche forestali, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 85 della L.R. n. 39/2000 e succ. mod. ed integr.

approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 16 del 22 luglio 2016
modificato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 4 del 6 febbraio 2017
modificato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 21 aprile 2017
modificato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 15 del 15 maggio 2017